

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione fallimentare

così composto:

Dr. Lucio Di Nosse

PRESIDENTE

Dr. Angelo Del Franco

GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza depositata in cancelleria in data 7-5-2015 da Tizio, in qualità di comproprietario dell'immobile ubicato in Napoli alla via omissis n. omissis in NCEU di Napoli foglio xxx, p.lla xxx, sub xxx, istanza diretta ad ottenere la cancellazione della trascrizione del 27-5-1996 n. xxx r.p. e n. xxx g. della domanda giudiziale di simulazione assoluta, proposta dal curatore del fallimento di della SAS, n. xxx/1993, degli atti di vendita dell'8-5-1992 e del 22-10-92 fra il fallito venditore e l'acquirente relativamente all'immobile ubicato in Napoli alla via omissis n. xxx in NCEU di Napoli foglio xxx, p.lla xxx, sub xxx, sul presupposto che il fallimento suindicato è stato revocato con sentenza del 28-5-2003, passata in giudicato in data 12-2-2004 e che il fallimento è stato chiuso e archiviato in data 28-4-2008;

rilevato che, in caso di revoca del fallimento, l'art. 18 penultimo comma l.f. stabilisce che ...restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura;

che, con riguardo a tale disposizione normativa, generalmente si fa preciso riferimento agli atti di amministrazione compiuti dagli organi del fallimento che hanno direttamente inciso sul patrimonio e sui rapporti giuridici riconducibili al fallito (cfr. i termini: "ATTI" e "COMPIUTI") e in particolare agli effetti derivanti non direttamente dalla sentenza di fallimento ma appunto derivanti soltanto da atti di gestione compiuti dagli organi fallimentari;

che la questione relativa alla applicabilità o meno della previsione dell'art. 18 l.f. (cioè alla conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento) anche agli effetti di sentenze recuperatorie nelle more ottenute dal Curatore è analoga a quella relativa alla possibilità, a seguito di revoca del fallimento, di riassumere i giudizi recuperatori in corso;

che in caso di revoca del fallimento, la legge fall. non prevede (come invece in caso di apertura del fallimento per i giudizi in corso alla data della stessa, per ovvie ragioni di interesse pubblicistico connesse all'interesse recuperatorio della procedura concorsuale e della massa) alcuna interruzione dei giudizi in corso intentati dal curatore e inoltre non prevede (come invece in caso di chiusura del fall.) che (solo) le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite;

che, in realtà, la legittimazione processuale recuperatoria del Curatore è stabilita dalla legge fall. esclusivamente nell'interesse della procedura, cioè di TUTTI i creditori concorsuali ovvero della MASSA e quindi è distinta dalla legittimazione dei creditori UTI SINGULI per diversità di *causa petendi e petitem*;

che, infatti, il Curatore agisce in via recuperatoria (ad es. anche con l'azione di simulazione) non in sostituzione dei singoli creditori (né tanto meno del fallito), in quanto egli sta in giudizio in virtù di un potere proprio previsto dalla legge fall.; tant'è vero che i singoli creditori non possono intervenire (come invece è consentito in caso di sostituzione processuale) nei giudizi recuperatori intentati dal Curatore;

che, dunque, quando, a seguito della revoca del fallimento, viene meno la legittimazione processuale del Curatore, si riespande quella dei creditori UTI SINGULI ma questi ultimi non possono proseguire le azioni

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Di Nosse – Rel. Del Franco, 30.06.2015

in corso intentante dal Curatore nell'interesse della massa ma devono proporre nuove ed autonome azioni recuperatorie;

che l'azione di simulazione è un'azione costitutiva e quindi se la stessa è stata per la prima volta intentata solo dal Curatore, si deve ritenere che la medesima abbia ad oggetto un bene della vita che in realtà non esisteva ancora prima del fallimento (non avendo i singoli creditori deciso di intenderla prima);

che, quindi, la revoca del fallimento travolge con effetti ex tunc la legittimazione processuale costitutiva del curatore e quindi i singoli creditori devono proporre autonome e nuove azioni di simulazione, non potendo subentrare in quella intentata dal Curatore; di conseguenza, tali singoli creditori non possono avvantaggiarsi della eventuale sentenza di simulazione ottenuta dal Curatore prima della revoca del fallimento sulla base di un'azione intentata per la prima volta dallo stesso e nell'interesse esclusivo della MASSA;

che, infatti, il curatore il quale agisce in giudizio con l'azione recuperatoria in qualità di terzo nell'interesse della massa dei creditori è una parte processuale necessariamente plurisoggettiva IL CHE si giustifica perché il bene recuperato con l'azione deve andare necessariamente a vantaggio di tutti e solo tutti i creditori e rispettando secondo le regole del concorso;

che, quindi, il singolo creditore non può avvalersi di una decisione pronunciata in favore di tale parte processuale necessariamente plurisoggettiva e soddisfarsi da solo e senza concorso con gli altri sul bene recuperato, in quanto si tratta di una decisione pronunciata SUL PRESUPPOSTO che il vantaggio patrimoniale vada a tutti i creditori concorsuali e soprattutto in base alle regole del riparto.

Rilevato, pertanto, che nel caso di specie, oltre al Curatore del fallimento revocato in oggetto, non vi sono altri soggetti legittimati ad utilizzare ed eseguire post revocate chiusura del fallimento stesso la sentenza di simulazione ottenuta dal medesimo sulla base della suindicata domanda di simulazione trascritta, sentenza depositata in cancelleria in data 26-4-2002;

PTM

ordina al Conservatore dei RR.II di Napoli I con esonero da sua responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione del 27-5-1996 n. xxxr.p. e n. xxxr.g. della domanda giudiziale di simulazione assoluta proposta dal curatore del fallimento della SAS, n. xxx/1993, degli atti di vendita dell'8-5-1992 e del 22-10-92 fra Antonio Bottone e Immacolata Leopaldi relativamente all'immobile ubicato in Napoli alla via omissis n. xxx in NCEU di Napoli foglio xxx, p.lxxxx, sub xxx.

Napoli

PRESIDENTE
Dr. Lucio Di Nosse

GIUDICE rel.
Dr. Angelo Del Franco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*